



COMUNE DI MAGIONE

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA

ORDINANZA

N. 71 DEL 26-05-2015

Oggetto: disciplina dell'uso dei prodotti fitosanitari.

Il Sindaco

PREMESSO CHE:

- ci sono sempre più agricoltori che utilizzano il diserbo anche al di fuori delle aree coltivate, ma anche semplici cittadini che irrorano le fasce erbose nei pressi delle loro abitazioni con erbicidi per evitare lo sviluppo delle erbe infestanti;
- la pratica del diserbo, nata per il controllo delle commensali in agricoltura, erroneamente considerata come alternativa agli interventi di tipo meccanico, viene oggi utilizzata, sostenuta dalle industrie chimiche che producono il diserbante più aggressivo e meno selettivo oggi sul mercato (il glyphosate), per il «decoro» delle strade pubbliche;
- in questo modo con la motivazione di combattere le allergie da polline (in realtà, anziché ridurre le fonti di produzione di polline, se ne determina un aumento significativo con la proliferazione delle graminacee, oltre alla nebulizzazione nell'aria di principi chimici tossici anche in aree urbanizzate e ad alta intensità di traffico), ben sapendo che, una volta effettuato il primo trattamento, si dovrà continuare anche negli anni successivi per evitare la proliferazione delle erbe più aggressive, libere di espandersi in seguito alla scomparsa della vegetazione che presidiava il terreno;
- con la motivazione del contenimento dei costi, in realtà si genera solo un danno biologico, un danno economico al Servizio sanitario nazionale, ma si genera anche uno spreco di risorse per le casse comunali in quanto spesso i trattamenti risultano inefficienti dal punto di vista meccanico, dovendo comunque ricorrere allo sfalcio dell'erba disseccata.
- il glyphosate è certamente tossico per la vita acquatica e non a caso, infatti, tra le precauzioni d'uso del diserbante utilizzato (basato sul principio attivo del glyphosate) è tassativamente vietato irrorare i bordi dei corsi d'acqua e delle zone umide a causa della sua accertata tossicità, anche a basse concentrazioni, sugli organismi acquatici;
- nonostante questo le pompe di veleno che operano lungo le strade e le linee ferroviarie non si fermano di fronte a canali, a collettori posti ai lati dei tracciati né alle cabine che contengono pozzi di attingimento di acqua destinata agli acquedotti pubblici;

CONSIDERATO CHE:

- i risultati di numerose ricerche (esiste ormai una consistente letteratura internazionale in materia) hanno dimostrato la relazione esistente tra l'esposizione umana al glyphosate e l'insorgenza di malattie, disfunzioni e malformazioni:
 - 1) studi separati condotti in Svezia hanno collegato l'esposizione al glyphosate alla leucemia e al linfoma non-Hodgkins (questi tipi di tumori erano molto rari, tuttavia il linfoma

- non-Hodgkins è oggi il tumore in più rapida crescita nel mondo occidentale, negli Stati Uniti d'America negli ultimi quarant'anni la sua incidenza è aumentata del 73 per cento);
- 2) studi dimostrano, inoltre, che l'esposizione al glyphosate, a dosi al di sotto della classica diluizione a scopo agricolo, è associata a una serie di alterazioni sulla riproduzione negli esseri umani e in altre specie animali a causa della sua tossicità sulle cellule della placenta;
 - 3) un rapporto della United States Environmental Protection Agency dichiara che il glyphosate è estremamente persistente in condizioni di applicazione normali, mentre studi condotti in Svezia dimostrano che una sua applicazione può perdurare fino a tre anni;
 - 4) i dati pubblicati dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) rilevano la presenza del glyphosate e dell'AMPA (acido aminometilfosfonico, derivante dalla degradazione glyphosate) tra le sostanze inquinanti più presenti nelle acque superficiali (dati ripetutamente confermati per il periodo 2008- 2010):
 - gli effetti del trattamento con diserbanti sistemici si manifestano a distanza di 10-15 giorni, c'è il rischio concreto che, soprattutto lungo le strade di periferia e in quelle meno trafficate, qualcuno raccolga lungo i margini stradali piante spontanee per uso alimentare senza rendersi conto della contaminazione chimica;
 - la mancanza di qualunque segnalazione degli interventi fino ad oggi eseguiti dalle Province e dall'Ente Nazionale per le Strade (ANAS spa) risulta quindi particolarmente grave e lesiva, non solo per questo aspetto, della sicurezza dei cittadini;
 - molti pesticidi sono xenobiotici e dopo la loro immissione nell'ambiente si mantengono sostanzialmente inalterati per lunghi periodi di tempo, arrivando a contaminare, grazie alle loro caratteristiche di volatilità, persistenza, bioaccumulo e biomagnificazione, organismi no target e reti alimentari su cui si basa l'organizzazione delle comunità biologiche naturali, anche a notevoli distanze dal punto iniziale di contaminazione;
 - l'uso estensivo e sistematico del diserbo prevede una lunga serie di controindicazioni, tra le quali:
 - 1) mette a rischio la salute degli operatori (che si possono proteggere) e della popolazione (ignari automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, raccoglitori, agricoltori, cittadini, bambini), nebulizzando un prodotto chimico altamente tossico che agisce a distanza di vari giorni (a seconda della concentrazione può manifestare i suoi effetti a distanza di diversi giorni e permanere nel terreno e sulla vegetazione per lungo tempo) lungo le strade e negli abitati;
 - 2) espone le scarpate sottoposte al diserbo a frane e a smottamenti e a conseguente elevato rischio di provocare incidenti stradali durante gli eventi piovosi e nelle ore notturne;
 - 3) abbassa drasticamente la biodiversità vegetale e animale e la capacità di autoregolazione dei numerosi habitat seminaturali che garantiscono, oltre a un aspetto gradevole, la funzionalità e la biodiversità biologica delle scarpate stradali;
 - 4) riduce sensibilmente l'assorbimento dell'anidride carbonica e l'abbattimento delle sostanze azotate da parte della copertura vegetale eliminata;

TENUTO CONTO CHE:

- il diserbo dei bordi stradali, rispetto alle tecniche tradizionali, non presenta alcun vantaggio:
 - 1) l'aspetto dei bordi trattati è oltremodo sgradevole dal punto di vista estetico;
 - 2) non limita in alcun modo il numero degli interventi in quanto non elimina la necessità delle operazioni di sfalcio.
- In compenso il trattamento con fitofarmaci determina numerosi danni diretti e crea le condizioni per effetti negativi anche gravi e a volte non recuperabili:
 - 1) non permette alla vegetazione di svolgere il ruolo di difesa del terreno ed espone le scarpate stradali all'erosione e agli smottamenti;
 - 2) arreca danni gravi alla vegetazione, che perde istantaneamente molti decenni di maturazione accumulati con il tempo, e provoca la scomparsa locale di numerose specie e l'impossibilità, in alcuni casi, del ritorno allo stato precedente, neppure dopo l'abbandono della pratica (dopo due o tre interventi in anni successivi si annulla anche la carica dei semi del terreno);

- 3) arreca danni diretti e indiretti anche alla fauna minore, basti pensare agli effetti sulle popolazioni di carabidi (coleotteri) che hanno uno stretto rapporto con il terreno e con la qualità della copertura erbacea;
- 4) rende obbligatorio l'intervento anche negli anni successivi, in quanto le fasce denudate se non più trattate vengono invase da poche specie annuali particolarmente vigorose e aggressive;
- 5) si acquistano attrezzature e prodotti chimici inutili, oltre che dannosi, mentre non si investe nel miglioramento delle conoscenze, della preparazione dei tecnici, oltre che nell'adeguamento dei mezzi e delle tecniche di manutenzione delle scarpate;
- 6) si determina una perdita di maturità degli ecosistemi marginali, con conseguente riduzione della complessità e della funzionalità sia dal punto di vista vegetale che animale, tenendo conto, peraltro, che in molte aree collinari le strade costituiscono gli ultimi centri di conservazione della biodiversità.

Le contraddizioni non finiscono qui, il diserbo dei margini stradali non ha alcuna giustificazione neppure dal punto di vista strettamente tecnico.

VISTO CHE:

- l'Unione Europea è intervenuta in questa materia introducendo, nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, un articolo apposito. All'articolo 11 si legge infatti: « Gli Stati membri assicurano che siano adottate misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi » e, ancora, si auspica « La riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell'applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie, le superfici molto permeabili o altre infrastrutture in prossimità di acque superficiali o sotterranee oppure su superfici impermeabilizzate che presentano un rischio elevato di dilavamento nelle acque superficiali o nei sistemi fognari »;
- le medesime norme sono state riprese dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, con il quale lo Stato Italiano ha recepito la direttiva;
- nella stessa direzione vanno la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2014 il Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante la "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

RITENUTO che :

-occorre intervenire con urgenza per evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti ed irreparabili;
- disciplinare l'uso dei prodotti fitosanitari in esecuzione dell'atto consiliare n.54 del 19/08/2014 che ha disposto una direttiva in merito alla salvaguardia del territorio comunale dell'uso dei diserbanti chimici, delle sostanze tossiche anche di origine naturale e delle sostanze saline negli interventi di controllo delle infestanti al di fuori delle pratiche agricole.

VISTA la vigente normativa in materia;

VISTO l' art. 50 il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

- 1) non è consentito effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari ed in particolare i diserbanti:
 - a. ad una distanza non inferiore a m.10 dai confini di proprietà e a m.40 dalle abitazioni circostanti;

- b. ad una distanza inferiore a m.20 dalle strade statali, regionali, provinciali comunali ed assimilate ai sensi del codice della strada.
 - c. ad una distanza inferiore a m.20 dall'orlo delle sponde dei corsi d'acqua significativi di cui all'allegato I parte III del D.Lgs 152/2006, ovvero così d'acqua che hanno la portata idrica per almeno otto mesi all'anno;
 - d. ad una distanza inferiore a m.20 da fonti di captazione private (pozzi o sorgenti) se ad uso agricolo o m.40 se ad uso potabile;
- 2) E' fatto obbligo avvisare preventivamente i residenti affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso(provvedere ad esempio ad allontanare gli animali domestici, chiudere le finestre, coprire gli ortaggi in produzione ecc.
 - 3) L'area trattata deve essere delimitata e segnalata da parte dell'operatore con cartelli di pericolo o di divieto di accesso, sia durante il trattamento che per tutto l'intervallo di rientro stabilito in almeno 48 ore , salvo diversa e più restrittiva indicazione precisata sull'etichetta. I cartelli devono essere di colore giallo ed in numero tale da essere visibili l'uno dall'altro. Qualora l'area da trattare fosse attraversata da strade o sentieri anche privati, devono essere posti cartelli all'inizio ed alla fine degli stessi.
 - 4) I trattamenti devono essere effettuati in condizioni metereologiche che favorevoli ovvero in assenza di venti, in modo da evitare dispersioni aerea verso abitazioni e verso culture non soggette allo stesso trattamento.
 - 5) E' vietato per tutti gli utilizzatori di prodotti fitosanitari di indossare indumenti di protezione durante le fasi di distribuzione dei prodotti fitosanitari.

AVVISA

- che il mancato rispetto degli obblighi impartiti dalla presente ordinanza comporterà a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, dalle norme in materia ambientale e dalle leggi speciali, l'applicazione delle sanzioni amministrative del pagamento della somma da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 bis del D.lvo 267/2000, per ogni violazione.
- a. l'immediata esecutività del presente provvedimento
 - b. che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Magione per trenta giorni;
 - c. la pubblicazione della presente ordinanza sindacale sul sito internet del Comune di Magione;
 - d. la trasmissione del presente provvedimento- per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - alla Prefettura di Perugia
 - all' Azienda Sanitaria Locale n. 1
 - alla Provincia di Perugia
 - all'Arpa di Perugia
 - al Comando Stazione Carabinieri di Magione
 - al Comando di Polizia Municipale
 - al Corpo Forestale dello Stato della Provincia di Perugia.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

La Polizia Municipale e gli Organi della Forza Pubblica sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia (Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni della suddetta pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199).

Il Sindaco
Giacomo Chiodini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-05-2015 al 10-06-2015
Lì 26-05-2015

L'ISTRUTTORE